

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione  
Servizio 4 - Vigilanza  
U.O.B. 4.1 del Servizio Vigilanza

Prot. 12060

Circolare n. 6

Palermo, 10/03/2020

Oggetto: *Analisi e valutazione della spesa degli Enti regionali con riferimento alle disposizioni normative vigenti.*

AI	DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AGLI	ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AGLI	ORGANISMI REGIONALI
AI	COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI DELLA REGIONE
e.p.c.	ALL'ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO
AGLI	ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO
ALLA	CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
<u>LORO SEDI</u>	

Con la presente circolare questa Ragioneria Generale, secondo quanto indicato in oggetto, si propone di procedere all'analisi e conseguente valutazione della spesa degli Enti regionali, in una maniera più ampia, che si proietta oltre il mero rispetto, in ogni caso da osservare, dei vincoli di spesa stabiliti dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti di indirizzo degli Organi di Governo.

Per poter operare in tale nuova ottica di comprensione è indispensabile l'ausilio anche delle norme nazionali che disciplinano la materia.

Infatti, l'analisi e valutazione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, compiutamente regolata dal Titolo V del D.Lgs. n. 123/2011, per le Amministrazioni statali, al momento, costituisce la principale fonte di riferimento al riguardo.

La presente direttiva intende introdurre, quindi, in via sperimentale per gli Enti regionali, i criteri di principio della normativa statale, così come previsto dall'art. 28 del citato D.Lgs. n. 123/2011.

L'attività principale che si intende sviluppare è quella di pervenire ad un'analisi della spesa,

anche sotto il profilo qualitativo, con l'utilizzo iniziale di strumenti empirici, suscettibili di modifiche e/o miglioramenti, che gli Enti coadiuvati necessariamente, in questa fase, dai Dipartimenti e dagli Organi di controllo interno, dovranno porre in essere nella disamina della spesa, con riferimento ai fondi regionali assegnati (com'è stato speso? migliori servizi resi? più risultati ottenuti? etc..)

In considerazione del fatto che la suddetta fase sperimentale ha inizio con il corrente esercizio finanziario, si è ritenuto più opportuno utilizzare un solo indicatore quali-quantitativo di seguito specificato.

Per quanto concerne la tempistica di rilevazione dei dati si è ritenuto necessario adottare un monitoraggio semestrale, allo scopo di consentire possibili interventi in corso d'anno.

Al fine di verificare il rispetto di ciascun vincolo di spesa da parte dei Dipartimenti regionali vigilanti si allegano, alla presente circolare, n. 14 schede che dovranno essere sottoscritte dagli Amministratori e dai responsabili della gestione degli Enti ed Organismi in indirizzo ed asseverate dai rispettivi Organi di controllo interno, in quanto la corretta compilazione della scheda presuppone l'effettivo rispetto della norma cui la scheda stessa si riferisce. **Ogni scheda deve essere corredata dal modulo contenente l'indicatore quali-quantitativo come sotto specificato.**

Alla luce di quanto sopra esposto le schede indicate alla presente Circolare saranno costituite da due parti: una prima parte simile agli esercizi precedenti, (costituita dalle 14 schede) incentrata sul rispetto dei vincoli di spesa, con un rinvio dinamico alla normativa vigente nel senso che, ciascun Ente e il rispettivo Dipartimento tutorio, avranno cura di verificare, oltre la norma principale indicata in circolare, anche e soprattutto la normativa primaria e secondaria vigente all'atto della compilazione della scheda.

Una seconda parte, riportante il già citato indicatore, il quale costituendo l'elemento di novità ed essendo rappresentato in tutte le schede si ritiene utile indicare anche nella presente Circolare.

**MODULO da compilare a corredo di ogni scheda allegata alla circolare n. \_\_\_\_\_ del  
Allegato alla scheda n. \_\_\_\_\_ della spending review**

**INDICATORE QUALI - QUANTITATIVO**

Impegni di spesa assunti nel 2° semestre 2019	Impegni di spesa assunti nel 1° semestre 2020
Euro _____	Euro _____

**METODOLOGIA ESPPLICATIVA**

• **Ipotesi A)**

A) *Impegni 1° semestre 2020 > Impegni 2° semestre 2019*

- Indicare le motivazioni seguendo, ove possibile, lo schema

A1) Fattori contingenti e/o imprevisti che hanno comportato maggiori spese:

- Indicare quali \_\_\_\_\_

A2) Introduzione di nuovi strumenti di qualità che, pur comportando un maggiore impegno di spesa, hanno consentito un miglioramento dei servizi resi nella propria attività istituzionale: indicare quali strumenti adottati \_\_\_\_\_

• **Ipotesi B)**

B) *Impegni 1° semestre 2020 < o = Impegni 2° semestre 2019*

- Indicare le motivazioni seguendo, ove possibile, lo schema

B1) Ordinari fattori ciclici che hanno comportato una spesa stabile o inferiore:

SI/NO \_\_\_\_\_ ALTRO \_\_\_\_\_

B2) Adozione di misure di ottimizzazione della spesa che hanno consentito la fornitura degli stessi servizi, di pari qualità, utilizzando uguali o minori risorse finanziarie rispetto al semestre precedente.

Indicare quali misure adottate

---

Come si evince, in maniera evidente, dalla specificazione appena effettuata il nuovo indicatore, che come detto, viene proposto in via sperimentale, riveste le caratteristiche di una disamina conoscitiva finalizzata ad una migliore conoscenza della spesa gestita dagli Enti, pertanto, proprio per la diversa natura e scopo che riveste, rispetto all'osservanza dei vincoli finanziari imposti dalla "Spending Review", richiede la compilazione anche da parte di quegli Enti, che in forza della rispettiva qualificazione giuridica, ovvero sulla base di specifiche norme in deroga, non sono assoggettati alla compilazione della 1<sup>a</sup> parte della scheda riservata al rispetto dei vincoli finanziari.

Le suddette schede, debitamente compilate, nelle due parti, come sopra specificate, dovranno pervenire a questa Ragioneria Generale, relativamente al 1<sup>o</sup> semestre 2020, entro e non oltre il **15.07.2020**.

Ovviamente, la prima parte delle schede conterrà i riferimenti sul rispetto del vincolo finanziario nel 1<sup>o</sup> semestre 2020, mentre per la seconda parte dovrà essere effettuata una comparazione tra il 2<sup>o</sup> semestre 2019 ed il 1<sup>o</sup> semestre 2020.

Analoghe operazioni dovranno essere svolte anche per il 2<sup>o</sup> semestre 2020 per il quale la prima parte delle schede conterrà i riferimenti sul rispetto del vincolo finanziario nel 2<sup>o</sup> semestre 2020, mentre per la seconda parte dovrà essere effettuata una comparazione tra il 1<sup>o</sup> ed il 2<sup>o</sup> semestre 2020.

Relativamente al 2<sup>o</sup> semestre le schede compilate dovranno essere trasmesse a questa Ragioneria Generale entro e non oltre il **15.01.2021**. Per entrambi i semestri le schede dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica, al Servizio Vigilanza di questa Ragioneria Generale, al seguente indirizzo e-mail: **servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it**

Si invitano gli Amministratori ed i responsabili della gestione degli Enti ed Organismi in indirizzo a compilare le schede indicate, asseverate dai rispettivi Organi di controllo interno e a trasmetterle sia ai rispettivi Dipartimenti regionali titolari della tutela e della vigilanza, che ne cureranno la verifica, sia alla scrivente Ragioneria Generale della Regione ai fini del citato monitoraggio.

Per quanto sopra esposto, gli Enti e gli Organismi in indirizzo dovranno:

1. scaricare le schede, in formato editabile, dal sito ufficiale della Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - aprendo la sezione dedicata alle circolari emesse dal Dipartimento (all'interno della voce "info e documenti"): [http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipBilancioTesoro/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Circolari1/PIR\\_Circolari2020](http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2020)
2. compilare su supporto informatico le schede scaricate;
3. stampare le schede compilate;
4. sottoscrivere le schede da parte del vertice burocratico (dirigente apicale dell'Ente) e dell'Organo di controllo interno, per asseverazione;
5. trasmettere con apposita nota di accompagnamento sia le schede sottoscritte secondo il superiore punto 4, sia le medesime schede in formato editabile.

Inoltre, giova rammentare che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, in sede di parifica sul Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'anno 2016, ha raccomandato, tra l'altro, "la creazione di un adeguato sistema..... che permetta alla Ragioneria Generale un monitoraggio costante della

*gestione finanziaria dell'Amministrazione e degli Enti controllati con puntuale attenzione per le voci di spesa interessate dalle norme sulla spending review".*

Si rappresenta, infine, che la medesima Corte dei Conti richiede di anno in anno la redazione di analitici e dettagliati report sull'attività in questione.

Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali a garantire la massima diffusione della presente circolare presso i propri Enti ed Organismi strumentali e ad attivare ogni utile iniziativa volta al conseguimento delle finalità sopra indicate.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita sul sito internet della Regione Siciliana, nelle pagine del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, come sopra e, di seguito, riportato:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipBilancioTesoro/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Circolari/PIR\\_Circolari2020](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari/PIR_Circolari2020)

*IL DIRIGENTE GENERALE*

*BOLOGNA*

*[Signature]*

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*

*Cono Antonio Catrini*

*IL DIRIGENTE DELL'U.O.*

*Vito Spinosa*

*L'Istruttore Direttivo*

*Emilia Gennaro*

**MODULO da compilare a corredo di ogni scheda allegata alla circolare n. 6 del 10/03/2020**  
***Allegato alla scheda n. \_\_\_\_\_ della spending review***

**INDICATORE QUALI -QUANTITATIVO**

Impegni di spesa assunti nel 2° semestre 2019	Impegni di spesa assunti nel 1° semestre 2020
Euro _____	Euro _____

**METODOLOGIA ESPLICATIVA**

• **Ipotesi A)**

A) ***Impegni 1° semestre 2020 > Impegni 2° semestre 2019***

- Indicare le motivazioni seguendo, ove possibile, lo schema

A1) Fattori contingenti e/o imprevisti che hanno comportato maggiori spese:

- Indicare quali \_\_\_\_\_
- 
- 

A2) Introduzione di nuovi strumenti di qualità che, pur comportando un maggiore impegno di spesa, hanno consentito un miglioramento dei servizi resi nella propria attività istituzionale: indicare quali strumenti adottati \_\_\_\_\_

---



---

• **Ipotesi B)**

B) ***Impegni 1° semestre 2020 <= Impegni 2° semestre 2019***

- Indicare le motivazioni seguendo, ove possibile, lo schema

B1) Ordinari fattori ciclici che hanno comportato una spesa stabile o inferiore:

SI

NO

ALTRO \_\_\_\_\_

---



---

B2) Adozione di misure di ottimizzazione della spesa che hanno consentito la fornitura degli stessi servizi, di pari qualità, utilizzando uguali o minori risorse finanziarie rispetto al semestre precedente.

- Indicare quali misure adottate \_\_\_\_\_
- 
- 

**IL DIRETTORE GENERALE**

---

**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO**

---

## PERSONALE

*L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. I, co. I0 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"*

*Ca. I0 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."*

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO

*Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso*

ANNO	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	ONERE 2020
2020		N. ____	
	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	ONERE 2020
		N. ____	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

## PERSONALE

*L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. I, co. 10 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"*

*Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."*

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO? <small>(seguire obbligatoriamente la casella che interessa)</small>		2020	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO? <small>(seguire obbligatoriamente la casella che interessa)</small>			SI	NO

*Se "No" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso*

ANNO	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	ONERE 2020
2020	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. —	ONERE 2020

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

## SPESA PER IL PERSONALE

## Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 6 del

/2020

*L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4 - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regional*

*Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere universitarie e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."*

*Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."*

2020			
Gli impegni di competenza per il salario accessorio 2020 risultano ≤ agli impegni di competenza per salario accessorio 2009? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell'Ente risulta ≤ al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

## Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 6 del 2020

### L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co.3 - "Acquisto di beni e servizi"

*1. Al fine di realizzare significative economie di scalo, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2009, n. 388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi immissate ai vari rami dell'amministrazione regionale.*

*2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adagiano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.*

*3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivo espresso espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai costi in cui le stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.*

### D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

#### Art. 1

*(In vigore dal 1 gennaio 2019)*

*1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono effetto disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione dei danni eratico si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei diversi strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano inserite condizioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.*

**SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?**  
(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

NO	SI	2020
----	----	------

#### PUNTO 1.1.2

### Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

#### Co.1

*"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinararie del presente atto di indirizzo si avveranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con lo C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."*

**SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?**  
(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

NO	SI	2020
----	----	------

#### L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

*Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."*

### D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

*Co. 8 "... omis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi...omis..."*

**E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSENTE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5%?**  
(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asservizione

**SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE**

**L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"**

**Co. 1 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostanziale nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".**

**Co. 2 "i soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."**

**Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualsivoglia titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'imposto sforato, del contributo concesso dalla Regione".**

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVITATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co. 2, L.R. n. 11/2010 )	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020
			b = ax50%	
		€	€	€
		€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per ispezionazione

**SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI**

**L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28** "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

**Co. 28** "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per assicurazione

**FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE**

**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2** “Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale”

*Co. 1 “A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento.”*

*Co. 2 “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualsunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverse dall’contratto collettivo regionale di lavoro.”*

**L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. I, co. 8** “Norme di contenimento della spesa”<sup>1)</sup>

*Co. 8 “A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2012 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali”.*

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE	FONDO 2020
		a	b=a-20%	

  

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

## AUTOVETTURE

*L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"*

*Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle aziende sanitarie pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle entità rappresentanti gli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio"*

*Co.2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".*

*Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".*

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO

E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEI COMMI 1 E 2? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

## CONSULENTI

## L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"

*Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioranza partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."*

PER L'ANNO 2020 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SÌ	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013 )	IMPEgni 2020

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per usufruzione

## CANONI DI AFFITTO

**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. I, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"**

**Ca. 1** "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioranza partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

**Ca. 2** "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

**Co. 3** "....."

**Co. 4** "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

**L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co. I, co. 2 e co. 3 -**

**Ca. 1** "L'amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n.120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137".

**Ca. 2** "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020".

**Ca. 3** "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli".

**D.L. n. 120 del 15/10/2013, art. 2-bis - "Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione"**

**Co. 1** "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorso centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano."

**I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2?**  
(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

	2020	SI	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO
IMPORTO CANONE SCADENZA CONTRATTO			

**A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA?** (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)  
€

	2020	SI	NO
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per ispezionazione

## TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

**L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. I3, co. 3 , co. 3-bis - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"**

Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,..., nonché degli enti che, a qualsunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annuali lordi." "

Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori"."

**L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. I, co.3 - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie"**

Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo".

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	SI	NO
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2020	SI NO
SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000	SI	NO

## RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

**Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"**

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, organizzazioni, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottostituti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%... ammirs..."."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPRESIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2020	SI	NO
---	------	----	----

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per assicurazione

## SPESA PER CONSUMI

*Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012 "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"**Punto 1.4.1*

*Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o totale o maggioranza partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:*

*c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni curricate verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omis/iss ..."*

**SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?**  
*(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)*

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese comunicazione cartacea - lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011		LIMITE b = $\pm 50\%$	IMPEGNI 2018
		2020	SI		

*d) "sono ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparecchi telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le precedente disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."*

**SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?**  
*(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)*

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?  (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020		SI	NO
	2020	SI		

*e) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011 ... omis/iss ..."*

**SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?**  
*(segnare obbligatoriamente la casella che interessa)*

2020	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEgni, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA**

***Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"***

**Punto II -** "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza – Delibera di Giunta n. 207/2011)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020
		a	b = a x 20%	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

## BUONI PASTO

**D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"**

*Co.7 "A decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualsiasi dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi incluse la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."*

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2020	SI	NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7?		SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per iscrizione

**COMPENSI AGLI ORGANI**

**L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 - "Disposizioni in materia di enti regionali"**

**Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato I, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".**

**L.R. II del 12/05/2010 art. 17, co. 1 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"**

**Co. I "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti a parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.".**

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2019	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2019	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione